



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 31 del 15/01/2021

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della natalità. Istituzione del fattore famiglia

Firmato da: Valeria Ciarambino



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Napoli, 30 dicembre 2020
Generale

Regionale

Alla Segreteria

Consiglio

- Sede -

Prot. n. 71 del 30/12/2020

Oggetto: trasmissione della proposta di legge recante: "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della natalità. Istituzione del fattore famiglia"

La sottoscritta Valeria Ciarambino, in qualità di Presidente del Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

F.to La Presidente
Valeria Ciarambino



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

*"Interventi regionali a sostegno della famiglia e della natalità. Istituzione del
fattore famiglia"*

F.to I Consiglieri

Valeria Ciarambino

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Gennaro Saiello



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge intende realizzare in Campania un sistema di interventi strutturale a sostegno della famiglia e della natalità, dei nuclei familiari, anche monoparentali, dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà con figli minori, della genitorialità e della conciliazione tra lavoro e famiglia.

I figli rappresentano un valore sociale, una ricchezza da tutelare per il futuro di ogni società, oltre che il principale investimento per un Paese con una popolazione in costante diminuzione che rischia di non poter mantenere il proprio prodotto interno, né fronteggiare i costi di una sempre crescente spesa sanitaria e pensionistica legata all'aumento dell'aspettativa di vita e all'invecchiamento della popolazione.

L'obiettivo di valorizzare le funzioni sociali della famiglia e il ruolo cruciale delle figure genitoriali nel processo educativo dei figli, muove necessariamente in direzione del riconoscimento di un sostegno a tutte le famiglie con figli, attribuito in base agli effettivi carichi familiari, con particolare attenzione alle famiglie fragili, a quelle con figli disabili e alle famiglie monoparentali in difficoltà con figli minori.

La complessa emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid 19 in atto con i suoi effetti economici e sociali, si inserisce su criticità e problemi preesistenti, quali l'elevato rischio di povertà e le disuguaglianze nel mercato del lavoro che penalizzano maggiormente giovani, donne e Mezzogiorno, come emerge dall'ultimo rapporto ISTAT 2020.

Nella difficile situazione economica aggravata dalle misure di contrasto alla pandemia, la presenza di una consistente porzione di occupazione irregolare rappresenta un ulteriore fattore di fragilità per molte famiglie. Si stima che siano circa 2,1 milioni le famiglie dove è presente almeno un occupato irregolare - oltre 6 milioni di individui - e la metà di esse include esclusivamente occupati non regolari. Anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado seguita alla diffusione del virus rappresenta un motivo di forte difficoltà per le famiglie e un canale di amplificazione delle disuguaglianze a sfavore di donne e bambini.

Oggi più che mai appare indispensabile affrontare l'inarrestabile declino demografico e la persistente bassa fecondità del nostro Paese, in cui il numero medio di figli per donna continua inesorabilmente a diminuire, con un possibile peggioramento del dato come effetto della pandemia da COVID-19.

Nel 2019, il totale dei nati in Italia ha segnato, per il settimo anno consecutivo, un nuovo record negativo: il valore più basso mai registrato in oltre 150 anni di Unità Nazionale. Le stime ufficiali parlano di 435 mila nascite nel corso dell'anno, con un calo numerico che a partire dal 2008, nell'arco di poco più di un decennio ha ridotto di un quarto il numero annuo di neonati. Le stime Istat lasciano presagire che nel periodo post-Covid la caduta della natalità potrebbe subire un'ulteriore forte accelerazione, a causa delle condizioni di insicurezza e di difficoltà, economiche e sociali, la cui durata non è ancora prevedibile, con un calo di circa 10 mila nati tra il 2020 e il 2021, stima inizialmente prevista per il 2032.

Anche in Campania il calo di nascite è costante, anno dopo anno, al ritmo di una media di 900-1000 nascite in meno ogni anno: il numero dei nati è sceso dai 64.310 del 2003 ai 48.066 del 2018 (-25% circa), con un numero medio di figli per donna in età fertile pari a 1,29.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Il diffuso desiderio di maternità e paternità ancora presente nel nostro Paese si scontra con tutti quegli ostacoli che hanno impedito in questi anni, a uomini e donne, di costruire la propria indipendenza, di avere i figli che volevano e di tradurre in realtà un loro desiderio. Un recente studio condotto da IPSOS per conto dell'Istituto Toniolo ha documentato come l'80% di giovani tra i 18 e i 24 anni desideri avere 2 o più figli e il 40% dei giovani intervistati sarebbero pronti a costruire un nucleo familiare anche con tre o più figli se venissero garantite condizioni più favorevoli e stabili. I dati relativi alla povertà in Campania mostrano per le famiglie con 3 o più figli un aumento sensibile dell'incidenza della povertà assoluta e il 59,9% di probabilità di entrare nella fascia di povertà relativa.

E' evidente come livelli di natalità più elevati si registrino nei paesi dove i tassi di attività femminile sono più alti e i servizi di welfare offerti sono maggiori.

Secondo i dati forniti dal rapporto SVIMEZ 2020 l'emergenza sanitaria da Covid 19 ha cancellato in un breve lasso di tempo quasi l'80% dell'occupazione femminile creata tra il 2008 ed il 2019 riportando il tasso d'occupazione delle donne a poco più di un punto sopra i livelli del 2008, con un impatto ancora più drammatico nelle regioni meridionali dove l'occupazione femminile persa nel II trimestre 2020 è quasi il doppio di quella creata negli undici anni precedenti (-171 mila unità a fronte di +89 mila tra il 2008 ed il 2019) e il tasso di occupazione è rimasto poco al di sopra dei livelli del 2008 (31,7% nel secondo trimestre 2020 a fronte del 31,3%) solo per effetto del calo demografico.

Il basso tasso di occupazione femminile è in buona parte ascrivibile allo scarso sviluppo dei servizi sociali e per l'infanzia, all'incapacità delle politiche di welfare e del lavoro di conciliare la vita lavorativa a quella familiare, generando incertezza economica e dunque la modifica dei comportamenti sociali, tra cui la riduzione del tasso di fertilità delle donne.

Emblematico, in tal senso, il dato relativo ai posti disponibili per gli asili nido rispetto alla popolazione residente, pari al 13,5% nel Mezzogiorno ed al 32% nel resto del paese.

I dati raccolti nel rapporto Istat 2020 relativamente all'indagine su asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia vedono la Campania fanalino di coda tra tutte le regioni d'Italia e del mezzogiorno per disponibilità di posti con un valore inferiore al 10 per cento di posti pubblici e privati nei servizi socio-educativi per la prima infanzia (anno scolastico 2017/2018 -per 100 bambini di 0-3 anni). Un valore molto distante dal parametro del 33 per cento fissato nel 2002 dal Consiglio europeo di Barcellona come obiettivo per il 2010 e superato solo in cinque regioni del Centro-Nord.

La spesa pro capite dei Comuni per i servizi socioeducativi per bambini da 0 a 2 anni è pari a 1.468 euro nelle regioni del Centro, a 1.255 euro nel Nord-Est per poi crollare ad appena 277 euro nel Sud. Nel Centro-Nord, nell'anno scolastico 2017-18, è stato garantito il tempo pieno al 46,1% dei bambini, con valori che raggiungono il 50,6% in Piemonte e Lombardia. Nel Mezzogiorno in media solo al 16%, in Sicilia la percentuale scende ad appena il 7,4%".

In Italia, solo il 48,9% delle donne in età fertile lavora, contro una media del 62,4% dell'Unione europea.

Il tasso di fertilità è attualmente di 2,5 figli per donna a livello mondiale, ma si stima in calo fino a 1,9 nel 2100, sotto la soglia del 2,1 che secondo i demografi consente a una popolazione di rimanere stabile. In Italia questo valore si riduce a



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

una media di 1,34 figli per ciascuna donna fertile, in Campania si abbassa ulteriormente a 1,29 figli per donna.

L'ISTAT osserva come per le donne e le coppie, la scelta consapevole di non avere figli è poco frequente, mentre è in crescita la quota delle persone che sono costrette a rinviare e poi a rinunciare alla realizzazione dei progetti familiari a causa delle difficoltà della propria condizione economica e sociale.

E' necessario agire a livello regionale affiancando misure regionali a quelle avviate a livello nazionale con le misure del cosiddetto "*Family Act*", alcune delle quali recepite in legge di bilancio 2020, entreranno in vigore già dal 2021. Si tratta del riconoscimento dell'assegno unico universale per ciascun figlio sotto i ventuno anni, un atto di civiltà fortemente atteso che si auspica in grado di influenzare positivamente il trend nascite, cui si affiancheranno misure per favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, quale ad esempio la revisione della normativa sui congedi parentali e sul lavoro flessibile, in continuità con la direttiva UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori ed i prestatori di assistenza.

La regione Campania non è dotata di una rete strutturale di servizi per la neo genitorialità e per la famiglia che garantisca il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni sociali e di sostegno alla genitorialità omogeni sul territorio regionale in grado di colmare il divario che in tale ambito sussiste rispetto ad altre regioni d'Italia. Il decremento delle nascite e la perdita netta di popolazione anche nella nostra Regione evidenziano l'urgenza di adottare tali politiche di intervento per rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono la formazione di nuovi nuclei familiari e tutelare la vita fin dal concepimento.

Nel quinquennio 2014/2018, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha destinato, con cinque diverse Intese, quasi 25 milioni di euro per lo sviluppo di servizi e/o interventi a favore dell'infanzia e della famiglia cui si è aggiunto il cofinanziamento da parte delle Regioni pari al 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane. Dal Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia delle Regioni e Province Autonome al 31/12/2019 emerge che la Campania non ha fruito dei finanziamenti resi disponibili a seguito di specifiche intese.

Talune misure regionali sono state adottate nel corso della X legislatura nell'ambito della programmazione FSE, PON inclusione e POR FESR nonché con la legge di stabilità 2017 e successivamente quella 2018 per sostenere la realizzazione di asili nido comunali e aziendali. Con la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (legge di stabilità 2020) è stata prevista l'adozione di misure a sostegno della genitorialità nei primi mille giorni di vita del neonato, con particolare riferimento alle primipare, da realizzare anche in collaborazione diretta con la rete consultoriale esistente presso le AA.SS.LL. autorizzando la spesa di 500.000,00 euro per il solo anno 2020.

Le singole misure adottate rappresentano l'inizio di un percorso ma non sono sufficienti a tracciare quel sistema di sostegno ampio, articolato secondo una programmazione unitaria nei diversi ambiti di intervento e sorretto da un adeguato stanziamento pluriennale destinato alle politiche per la famiglia, che con la presente proposta di legge si vuole contribuire a realizzare.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Con la presente proposta di legge si prevede, accanto all'assegno nascita volto a fronteggiare i costi connessi alla gravidanza, le spese prenatali e quelle dei primi mille giorni di vita del bambino, l'avvio del progetto Nido Gratis e Bonus Nido per l'azzeramento o la riduzione della retta di frequenza; si prevedono agevolazioni sui servizi sociali di competenza regionale, sulla locazione degli immobili e sui servizi pubblici di trasporto attraverso l'introduzione, anche in regione Campania del "*Fattore famiglia*", un indice aggiuntivo da affiancare alla scala di equivalenza utilizzata dall'ISEE per l'attribuzione di benefici, servizi aggiuntivi e contributi negli ambiti di competenza regionale e, ove adottato, in ambito comunale, da riconoscere alle famiglie per agevolare il lavoro di cura dei figli, tenendo conto non solo delle spese basilari di mantenimento ma anche di quei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti per la crescita dei figli per lo studio, il tempo libero, lo sport, informatica, cultura e intrattenimento.

Si riconosce, altresì, il valore sociale ed economico della natalità attraverso l'introduzione della *Certificazione "Famiglia Amica"*, da attribuire alle organizzazioni private e pubbliche che adottano misure per migliorare le proprie politiche di gestione delle risorse umane e l'organizzazione del lavoro, orientandole alle esigenze familiari del personale.

Si interviene, altresì, per rafforzare l'offerta di asili nido in Campania. Con la presente proposta si intende, dunque, contribuire al superamento di questo *gap* che riguarda la Regione Campania, nella consapevolezza che la capacità di aumentare in modo significativo e sostenibile il tasso di occupazione dipende anche dalla possibilità per uomini e donne di conciliare la vita professionale con la vita privata.

La proposta legge si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 5.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante incremento a valere sulla Missione 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, Programma 05 *Interventi per le famiglie*, Titolo 1, del bilancio previsionale 2021-2023 e contestuale riduzione di pari importi della Missione 20, Programma 01, Titolo 1. Si prevede, altresì, che una quota delle risorse regionali afferenti al fondo sociale regionale di cui all'art. 50 della legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 non inferiore al 10 per cento delle risorse complessivamente stanziata sia destinata alle politiche regionali per le famiglie di cui alla presente legge.

A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente nell'ambito della Missione 12, programma 5, titolo 1 del bilancio in cui confluiscono le suddette risorse attribuite al Fondo di cui all'articolo 14.

Le risorse finanziarie di cui al comma 1, concorrono con risorse già assegnate agli enti per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge o in altre disposizioni, regionali o nazionali, comunque attinenti al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alle famiglie. A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.

La quantificazione degli oneri tiene conto delle seguenti valutazioni.

Il Capo III prevede una serie di Interventi di sostegno realizzati dalla Regione alcuni dei quali possono trovare attuazione nell'ambito delle risorse realizzate



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

attraverso il Piano sociale regionale e attraverso le risorse attribuite alla Regione Campania in sede nazionale previa intesa in Conferenza Stato Regioni a valere sul "Fondo per le politiche della famiglia" di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre che con le azioni previste nell'ambito dei Fondi strutturali europei FESR e FSE.

Per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 7, con cui si riconosce ai genitori, tenuto conto del fattore famiglia, un assegno nascita per fronteggiare i costi connessi alla gravidanza e alle spese fondamentali per i primi mille giorni di vita del nascituro, l'esatta quantificazione sarà possibile solo all'esito della determinazione dell'importo da riconoscere e dell'individuazione della platea dei beneficiari sulla scorta dei criteri adottati dalla Giunta e delle maggiorazioni previste a favore dei nuclei familiari con figli disabili; tuttavia, tenuto conto del numero medio di nascituri ogni anno pari a circa 45.000 nuovi nati e dai dati ISTAT di incidenza di povertà relativa familiare in Campania pari al 21,8% (% di famiglie in povertà relativa) con un rischio di povertà relativa secondo i dati Eurostat Regional Yearbook 2020 più alto di tutti i paesi europei pari al 41,4 %, si stima necessaria una somma annua pari almeno a 2.000.000,00 per le annualità 2021, 2022 e 2023 a carico del fondo regionale di cui all'articolo 14, che si aggiunge allo stanziamento previsto per l'anno 2020 in misura pari a 500.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 30 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (stabilità regionale 2020).

Per quanto riguarda le misure previste nel medesimo articolo 7 per il potenziamento della rete degli asili nido aziendali si prevede in prima battuta l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio regionale 2019-2021 che ha rifinanziato la misura di cui al capitolo gestionale U07786 *Fondo asili nido aziendali* pari a 150.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 cui si affiancano risorse pari a e, euro 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2021 e 2023, risorse che potranno essere implementate in sede di approvazione del bilancio e che integrano le risorse FESR programmate con D.G.R. n. 213 del 20 maggio 2019 di cui all'Obiettivo Specifico 9.3 "Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali", azione 9.3.2 "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia" dell'Asse 8 - Inclusione sociale del POR Campania FESR, in coerenza con la strategia dell'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.4 del POR Campania FSE 2014-2020;

Per la misura relativa agli asili nido comunali la Regione residua nel bilancio gestionale la disponibilità pari a euro 3.000.000,00 sulla annualità 2020; si ritiene di dover rifinanziare la misura per un importo almeno pari a 1.000.000,00 per l'anno 2021, 2022 e 2023 a valere sul fondo istituito con la presente legge nell'ambito della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del bilancio previsionale 2021-2023 e contestuale riduzione di pari importi della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.

Per il finanziamento della misura sperimentale, il progetto Nidi Gratis e Bonus Nido rispettivamente per l'azzeramento o la riduzione della retta di frequenza dei nidi e micro- nidi pubblici o dei posti in nidi e micro- nidi privati convenzionati con il pubblico, fermo restando la definizione della platea ad opera della Giunta



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

si stima necessaria almeno una somma pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 nell'ambito della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del bilancio previsionale 2021-2023 e contestuale riduzione di pari importi della Missione 20, Programma 01, Titolo .

Per il finanziamento ai Comuni delle agevolazioni adottate in favore delle famiglie fragili di cui all'articolo 8 si ritiene necessario destinare una quota pari ad euro 700.000,00 per l'anno per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 14, salvo incremento delle risorse mediante legge di bilancio. Tali risorse concorrono con le risorse per l'attuazione del Piano sociale regionale.

Gli interventi previsti all'articolo 9 (Sostegno alle famiglie monoparentali e ai genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica con figli minori) trovano copertura nella quota pari ad euro 300.000,00 annue nell'ambito del fondo regionale di cui all'articolo 14 nonché nell'ambito delle misure previste dalla Legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007.

Alla copertura degli interventi volti a favorire e sostenere le famiglie nell'attività sportiva concorrono le risorse stanziare con legge di stabilità regionale 2021 nell'ambito della Missione 6, Programma 01, Titolo 1, del bilancio previsionale 2021-2023.

Gli interventi di promozione e sostegno al turismo familiare sono realizzati nell'ambito delle risorse di cui alla Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18.

"Organizzazione del sistema turistico in Campania" così come modificata dalla presente legge.

Le misure volte al potenziamento dei Centri per le famiglie trovano copertura a valere sulle risorse destinate alla Campania nell'ambito del Fondo per le politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 (*Principi e finalità*)

Art. 2 (*Obiettivi*)

Art. 3 (*Istituzione del "Fattore famiglia"*)

CAPO II

Programmazione

Art. 4 (*Cabina di regia per le famiglie*)

Art. 5 (*Piano regionale per le famiglie*)

Art. 6 (*Valutazione d'impatto familiare*)

CAPO III

Interventi di sostegno

Art. 7 (*Sostegno della natalità*)

Art. 8 (*Sostegno alle famiglie fragili*)

Art. 9 (*Sostegno alle famiglie mono genitoriali e ai genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà*)

Art. 10 (*Ulteriori criteri per il sostegno della natalità*)

Art. 11 (*Interventi per l'attività sportiva e il turismo familiare*)

Art. 12 (*Tutela della bi-genitorialità*)

Art. 13 (*Istituzione del Nido familiare "Tagesmutter" - mamma di giorno*)

CAPO IV

Strumenti



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 14 (*Fondo regionale per le famiglie*)

Art. 15 (*Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi*)

CAPO V

Rete di sostegno

Art. 16 (*Associazionismo familiare*)

Art. 17 (*Centri per le famiglie*)

Art. 18 (*Certificazione "Famiglia Amica"*)

CAPO VI

Disposizioni finali e modifiche

Art. 19 (*Modifiche alla legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007*)

Art. 20 (*Modifiche alla legge regionale n. 8 agosto 2014, n. 18*).

Art. 21 (*Clausola valutativa*)

Art. 22 (*Norma finanziaria*)

Art. 23 (*Entrata in vigore*)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

CAPO I

Principi generali

Art.1

Principi e finalità

1. La Regione Campania, in ossequio ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall'articolo 8 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*", garantisce una politica organica e strutturale di interventi in favore della famiglia, dei nuclei familiari e della natalità.
2. La Regione sostiene la natalità e persegue un ruolo di coordinamento e integrazione delle politiche settoriali al fine di garantire un effettivo sostegno alla famiglia, ai nuclei familiari, anche monoparentali, ai genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà con figli minori, alla genitorialità e alla conciliazione tra lavoro e famiglia.
3. Costituiscono politiche per la famiglia, le misure regionali che:
 - a) aumentano le risorse a disposizione dei nuclei familiari con figli a carico;
 - b) riducono i costi dei servizi rivolti alle famiglie;
 - c) favoriscono lo sviluppo del bambino;
 - d) rimuovono gli ostacoli ad avere figli e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - e) promuovono pari opportunità nell'occupazione.

Art. 2

Obiettivi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione Campania, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione anche in attuazione dei principi e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui agli articoli 2 e 5, comma 2 lettere a), d) e i) e all'articolo 28 della Legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007:
 - a) valorizza le funzioni sociali della famiglia, di diritto e di fatto, fondata su relazioni di reciprocità, responsabilità ed effettiva parità tra uomo e donna;
 - b) promuove l'integrazione delle politiche fiscali, abitative, occupazionali, commerciali, del turismo, dello sport, dei trasporti e di cura in favore della famiglia;
 - c) riconosce la famiglia quale unità di riferimento dei servizi pubblici e privati;
 - d) sostiene la genitorialità in tutte le sue forme, la bi-genitorialità e la responsabilità genitoriale;
 - e) istituisce il fattore famiglia quale strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere secondo un principio di priorità alle prestazioni erogate dalla Regione o dai Comuni aderenti per interventi e finanziamenti regionali;
 - f) promuove la natalità e la formazione di nuovi nuclei familiari, tutela e sostiene la vita fin dal concepimento e in ogni fase, mediante sostegni economici e garanzia di servizi idonei;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- g) contribuisce a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite e ostacolano la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà ed esclusione sociale;
- h) promuove interventi tesi alla conciliazione famiglia lavoro e le pari opportunità nell'occupazione, anche sostenendo il potenziamento e la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido;
- i) riconosce il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di contributi per le spese sostenute dalle famiglie anche per le attività sportive e culturali e le attrezzature informatiche;
- j) promuove politiche abitative in favore dei nuclei familiari fragili, delle famiglie mono-genitoriali, dei genitori separati o divorziati in difficoltà e delle giovani coppie;
- k) riconosce il valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra le famiglie;
- l) promuovere la diffusione dei centri per le famiglie e degli sportelli informativi in grado di rappresentare un punto di riferimento territoriale per i differenti bisogni delle famiglie;
- m) promuove il turismo a misura delle famiglie;
- n) promuove iniziative di ricerca, di monitoraggio sulla situazione delle famiglie in Campania, sui servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica trasversale nei diversi ambiti dell'impatto delle politiche familiari nel territorio regionale.

Art.3

Istituzione del fattore famiglia

1. In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è istituito il fattore famiglia quale strumento integrativo per la determinazione dell'accesso a specifiche agevolazioni supplementari a quelle previste dalla normativa statale, erogate dalla Regione e dai soggetti aventi titolo negli ambiti di applicazione di cui al successivo comma 2.
2. Il fattore famiglia è un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che integra ogni altro indicatore, coefficiente o quoziente, comunque denominato, e trova applicazione almeno nei seguenti ambiti:
 - a) prestazioni sociali e sanitarie;
 - b) servizi socio-assistenziali;
 - c) misure di sostegno per l'accesso all'abitazione principale;
 - d) progetti di inserimento lavorativo;
 - e) contributi o agevolazioni per attività sportive, educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli;
 - f) contratti di locazione a canone concordato;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- g) servizi di asilo nido, scolastici, di istruzione e formazione, anche universitari, compreso il riconoscimento di buoni libro e le erogazioni di fondi per il sostegno al reddito e per la libera scelta educativa;
- h) trasporto pubblico locale.
- 3. Gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalità attuative del fattore famiglia sono stabiliti e aggiornati ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione della Cabina di regia per le famiglie di cui all'articolo 4 e sentite le competenti commissioni consiliari, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge.
- 4. Nella determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione del fattore famiglia la Giunta regionale, tiene conto del reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) e dei seguenti elementi di priorità:
 - a. composizione del nucleo familiare, età dei figli e stato di famiglia monoparentale, nonché, nel caso di genitori separati, entità del contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dall'autorità giudiziaria;
 - b. presenza di un figlio disabile o non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992, come individuate nell'Allegato 3 al D.P.C.M. 159/2013;
 - c. presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;
 - d. famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale o con presenza di persone anziane con patologie gravi conviventi o madri in accertato stato di gravidanza in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il Fattore famiglia viene applicato;
 - e. a parità di altri requisiti, residenza dei genitori in regione Campania, in modo continuativo, da almeno ventiquattro mesi;
- 4. La Regione garantisce la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore Fattore famiglia.

CAPO II

Programmazione

Art. 4

Cabina di regia per le famiglie

- 1. E' istituita la Cabina di regia per le famiglie, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari.
- 2. La cabina di regia, in particolare:
 - a) monitora e valuta il grado di incidenza delle politiche regionali adottate in ciascun settore di competenza regionale rispetto agli obiettivi di cui alla presente legge;
 - b) esprimere pareri sui provvedimenti regionali che riguardano le politiche familiari ed i relativi servizi;
 - c) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
 - d) presenta proposte e osservazioni sulle programmazioni regionali in materia di politiche familiari;
 - e) promuovere relazioni tra i diversi soggetti, istituzionali e non, che operano sul territorio regionale e attività di informazione e sensibilizzazione sui contenuti della presente legge;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- f) verifica gli effetti prodotti dagli interventi previsti nei piani e programmi regionali, redigendo rapporti periodici sullo stato di attuazione e propone gli opportuni aggiornamenti.
- 3. La cabina di regia è composta dai seguenti soggetti:
 - a) assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o suo delegato;
 - b) assessori regionali competenti per le materie previste dal piano, o loro delegati;
 - c) due consiglieri regionali, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, designati dal Consiglio regionale;
 - d) un dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato;
 - e) due direttori di servizi socio sanitari delle AA.SS.LL;
 - f) due rappresentanti degli enti locali individuati dall'Anci Campania;
 - g) tre rappresentanti delle associazioni delle famiglie del territorio regionale;
- 4. La cabina di regia è istituita dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'adozione del Piano regionale per le famiglie. I suoi membri rimangono in carica per la durata del Piano e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.
- 5. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di alcun emolumento o rimborso spese.

Art.5

Piano regionale per le famiglie

- 1. La Giunta regionale, in coerenza con i piani e i programmi di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, adotta il *Piano regionale per le famiglie*, previa consultazione della Cabina di regia per le famiglie e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Piano ha validità triennale ed è eseguito mediante programmi di attuazione annuale adottati dalla Giunta regionale.
- 2. Il piano di cui al comma 1 è approvato contestualmente al Piano sociale regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 e ne costituisce una specifica appendice.
- 3. Nel Piano sono indicati:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire, con l'indicazione specifica delle priorità;
 - b) le modalità e i criteri di azione da attuare nel triennio di riferimento;
 - c) le forme di integrazione e coordinamento con le altre programmazioni regionali, nazionali ed europee;
 - c) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio alle finalità di sostegno delle famiglie e della natalità, individuando tutte le fonti di finanziamento a carattere nazionale e regionale e la ripartizione delle risorse tra i diversi interventi per il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni sociali in modo omogeneo su tutto il territorio regionale.

Art. 6



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Valutazione d'impatto familiare

1. La Regione Campania in tutte le attività di programmazione settoriale adotta la valutazione d'impatto familiare quale strumento per orientare le strategie complessive di governo nei diversi settori a sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, secondo criteri di solidarietà sociale, differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare, alla sua condizione economica e alla presenza di situazioni di fragilità o disagio.
2. La Regione promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, anche in collaborazione con l'Anci Campania.

CAPO III

Interventi di sostegno

Art. 7

Sostegno della natalità

1. In attuazione degli obiettivi del Piano regionale di cui all'articolo 5, al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza del nascituro, la Giunta regionale:
 - a) riconosce ai genitori l'assegno nascita, attribuito dal settimo mese di gravidanza per fronteggiare i costi ad essa connessi e le spese fondamentali per i primi mille giorni di vita del nascituro;
 - b) sostiene la realizzazione di asili nido comunali e il potenziamento e la riqualificazione di strutture adibite a tal fine, per garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio;
 - c) individua apposite premialità nei bandi per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi, presentati dai comuni o dalle loro aggregazioni.
 - d) concede contributi e incentivi alle aziende che prevedono, al proprio interno, ludoteche o asili nido a favore dei figli dei lavoratori;
 - e) avvia, in via sperimentale, il progetto Nidi Gratis e Bonus Nido rispettivamente per l'azzeramento o la riduzione della retta di frequenza dei nidi e micro- nidi pubblici o dei posti in nidi e micro- nidi privati convenzionati con il pubblico;
 - f) prevede interventi e agevolazioni fiscali in favore dei nuclei familiari aventi fiscalmente a carico almeno due figli e con una baby sitter assunta a tempo determinato.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 lettera a) ed e).
4. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui alla presente legge.

Articolo 8

Sostegno alle famiglie fragili e prestazioni sociali dei Comuni



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

1. Al fine di evitare nuove emarginazioni sociali, garantire le condizioni necessarie per svolgere il ruolo genitoriale e recuperare l'autonomia del nucleo familiare, la Giunta regionale destina annualmente una quota di risorse del Fondo regionale per le famiglie, in favore dei Comuni che adottano le seguenti misure a beneficio delle famiglie fragili:
 - a) attivano specifici progetti di sostegno;
 - b) prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
 - c) provvedano alla stipulazione di protocolli di intesa con organizzazioni del privato sociale diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio comunale.
2. Si considerano famiglie fragili quelle:
 - con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori;
 - con parti trigemellari;
 - con numero di figli pari o superiore a quattro;
 - in cui sono presenti figli affetti da disabilità, non autosufficienti o con malattie gravi;

Art. 9

Sostegno alle famiglie monoparentali e ai genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica con figli minori

1. La Giunta regionale istituisce un fondo per l'accesso al credito delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica con figli minori finalizzato a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa. Il contributo è concesso a fondo perduto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati prioritariamente al finanziamento di spese sanitarie, nonché al finanziamento di spese di locazione e per l'erogazione di servizi educativi e scolastici e sono cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie. La Giunta regionale, con apposito provvedimento definisce i criteri di priorità per l'accesso ai contributi ed eventuali ulteriori spese da finanziare.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica e con figli minori.
4. I protocolli d'intesa di cui al comma 3 hanno quale obiettivo:
 - a) la rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e di accesso al credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;
 - b) la promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;
 - c) la realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le Aziende Sanitarie locali (ASL);
- d) la realizzazione di percorsi di mediazione familiare per la risoluzione dei conflitti e di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.
5. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo la Regione Campania, nell'ambito del Piano regionale per le famiglie, destina una quota del Fondo regionale di cui all'articolo 14 per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10

Ulteriori criteri per il sostegno della natalità

1. L'entità dell'assegno nascita previsto all'articolo 7 è raddoppiata qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del sesto anno di età, riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Art. 11

Interventi per l'attività sportiva e il turismo familiare

1. La Regione promuove e sostiene attraverso contributi agli enti locali le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose, con tre o più figli, che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all'interno delle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.
2. La regione Campania nell'ambito della definizione delle politiche turistiche regionali e della programmazione delle attività a sostegno del turismo nella Regione Campania di cui alla legge regionale n. 8 agosto 2014, n. 18. "Organizzazione del sistema turistico in Campania", sostiene gli interventi a favore dei nuclei familiari mediante il riconoscimento di contributi per i nuclei familiari con tre o più figli e agevolazioni agli operatori e alle imprese del settore turistico operanti in ambito regionale che attivino misure per promuovere il turismo familiare. Tali interventi sono finanziati a valere sulle risorse destinate all'attuazione della legge regionale n. 8 agosto 2014, n. 18.

Art. 12

Tutela della bi-genitorialità.

1. Al fine di garantire il diritto alla bi-genitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge n. 54 del 2006, gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla legge n. 54 del 2006 e agli



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l'istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:
 - a) l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;
 - b) l'attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.

Art. 13

Istituzione del nido familiare "Tagesmutter" - mamma di giorno

1. Per supportare la genitorialità, favorire la conciliazione famiglia-lavoro, con particolare attenzione per le donne, e valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo è istituito il "Tagesmutter - mamma di giorno", un servizio socio-educativo-ricreativo di nido in famiglia che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni destinato a favorire le opportunità di sviluppo della socializzazione dei bambini.
2. Il "Tagesmutter" è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali di asilo nido, con l'offerta di un servizio con caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare l'esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo ai genitori e alle madri in particolare, la conciliazione dei compiti di cura con i tempi di lavoro.
3. Il nido in famiglia può accogliere un numero limitato di bambini compresi quelli dell'ambito familiare fino ad un massimo di 8 contemporaneamente.
4. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti per la gestione del nido in famiglia e per la qualificazione degli operatori.
5. La Giunta regionale della Campania istituisce l'elenco dei nidi familiari regionali e disciplina i meccanismi di verifica del mantenimento dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 4.

CAPO IV

Strumenti

Art. 14

Fondo regionale per le famiglie

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il "Fondo regionale per le famiglie", che è parte integrante del fondo sociale regionale previsto all'articolo 50 della LR. 11/2007, quale strumento per finanziare l'attuazione delle azioni inserite nella programmazione regionale in favore delle famiglie e della natalità e a compensare le maggiori spese derivanti dalle agevolazioni sui costi dei servizi di cui alla presente legge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

2. La Regione Campania destina a partire dalla prossima programmazione una quota non inferiore al dieci per cento delle risorse del Fondo sociale regionale al concorso nel finanziamento delle misure in favore delle famiglie e della natalità di cui alla presente legge. Confluiscono, altresì nel presente fondo tutte le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali destinate alle politiche per le famiglie e la natalità. Al fondo possono accedere secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, anche le amministrazioni locali interessate dai provvedimenti adottati in attuazione della presente legge.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo e individua la struttura amministrativa preposta alle attività di coordinamento delle azioni previste dalla programmazione regionale in favore delle famiglie e della natalità.

Art.15

Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi

1. Possono accedere ai contributi di cui alla presente legge, le persone fisiche che si trovano in una o più delle condizioni previste dalle singole disposizioni di attuazione e sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione europea, ovvero familiari di cittadini dell'Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ovvero titolari dello status di rifugiati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), ovvero titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 251/2007, ovvero straniero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - b) avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
 - d) aver ottemperato agli obblighi scolastici per i figli minori;
 - e) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
2. I contributi di cui al presente Capo, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. È fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza aventi analoghe finalità.

CAPO V
Rete di sostegno

Art. 16
Associazionismo familiare

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie e valorizza gli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale e le formazioni del privato sociale impegnate nella sensibilizzazione sui temi relativi all'ambito familiare.
2. È istituito il Registro dell'associazionismo familiare, cui possono accedere associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali e altri enti anche già iscritti in registri previsti dalla vigente normativa.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione al registro regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale.

Art.17
Centri per le famiglie

1. I comuni, in forma singola o associata, attivano i centri per le famiglie quali luoghi preposti ad accogliere, informare, ascoltare, valorizzare e sostenere le richieste dei genitori, finalizzate all'orientamento dei servizi di mediazione familiare, consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo, altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, degli enti no-profit e delle associazioni del privato sociale che si occupano di relazioni familiari.
2. All'interno dei centri è garantito il funzionamento di:
 - a) sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.
 - b) uno spazio dedicato alla mediazione familiare;
 - c) uno spazio dedicato ai giovani e agli adolescenti.
3. La Giunta regionale, in collaborazione con i Comuni e con le AASSLL stabilisce le forme di coordinamento tra i servizi regionali e i centri di cui al comma 1 al fine di fornire un supporto completo alle famiglie e costituisce nell'ambito della propria struttura amministrativa un apposito ufficio speciale per le politiche della famiglia.
4. Le attività dei centri per le famiglie sono finanziate a valere sulle risorse annualmente attribuite a seguito di intesa in Conferenza Stato-regioni a



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

valere sul Fondo nazionale per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio.

5. Al fine di incrementare il numero di centri presenti sul territorio regionale la Giunta destina una somma aggiuntiva a titolo di cofinanziamento nell'ambito del bilancio regionale.

Articolo 18

Certificazione "Famiglia Amica"

1. La Regione Campania riconosce la certificazione "Famiglia Amica" a tutte le organizzazioni private e pubbliche che adottano misure per migliorare le proprie politiche di gestione delle risorse umane e l'organizzazione del lavoro, orientandole alle esigenze familiari del personale.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce il logo identificativo del riconoscimento e disciplina i criteri e le modalità di utilizzo dello stesso.
3. L'utilizzo del logo è concesso soggetti pubblici o privati che attivino le misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, tra cui in particolare:
 - a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino agli otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
 - b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale;
 - c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
 - d) l'attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa;
 - e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agri-nido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute.
4. L'attribuzione della certificazione "Famiglia Amica" costituisce elemento di valutazione delle offerte da inserire nei bandi indetti dalla Regione Campania ovvero dai comuni che aderiscano volontariamente al sistema "Fattore famiglia" per i servizi di propria competenza.

CAPO VI

Disposizioni finali e modifiche

Art.19

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007

1. Alla legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera f bis), inserire la seguente:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

"f ter) istituisce il "Fondo regionale per le famiglie", quale parte integrante del fondo sociale regionale, finalizzato a finanziare le misure destinate in base alla programmazione regionale all'attuazione delle azioni in favore delle famiglie e della natalità e a compensare le maggiori spese che gravano sugli enti locali derivanti dalle agevolazioni sui costi dei servizi alle famiglie previsti dalla programmazione regionale. Confluiscono in tale fondo tutte le risorse nazionali e regionali destinate alle politiche per le famiglie e la natalità. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di funzionamento del Fondo."

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 8 agosto 2014

1. All'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18. "Organizzazione del sistema turistico in Campania", dopo la lettera c) inserire la seguente: "c bis) la previsione di interventi a sostegno del turismo familiare rivolti alle famiglie con figli, agli operatori e alle imprese del settore turistico in Campania;

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 25 novembre 2013

1. Alla Legge regionale n. 18 del 25 novembre 2013 "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative" all'articolo 2 comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c bis) il sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e alle famiglie numerose, con tre o più figli, che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all'interno delle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.

Art. 22

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, alla competente commissione consiliare permanente, una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge, in particolare per stabilire l'efficacia degli interventi previsti e provvedere a eventuali aggiornamenti.
2. In particolare, la relazione di cui al comma 1, fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;
 - b) numero dei comuni che hanno adottato il sistema "Fattore famiglia";
 - c) numero e caratteristiche dei soggetti che hanno aderito alla certificazione "Famiglia Amica";
 - d) risultati raggiunti nel miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie coinvolte;
 - e) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.
3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania in apposita sezione dedicata alle politiche per la famiglia.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 23

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 5.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede a valere sulla Missione 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, Programma 05 *Interventi per le famiglie*, Titolo 1, del bilancio previsionale 2021-2023 e contestuale riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.
2. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente nell'ambito della Missione 12, programma 5, titolo 1 del bilancio in cui confluiscono le suddette risorse attribuite al Fondo regionale per le famiglie di cui all'articolo 14.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, integrano e concorrono con le risorse europee, nazionali e regionali destinate ad interventi conformi ai principi stabiliti dalla presente legge ovvero già assegnate agli enti per la realizzazione di interventi ricompresi nella presente legge, con le risorse afferenti all'attuazione della legge regionale n.11 del 23 ottobre 2007, al Fondo sociale regionale, alla Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18. "Organizzazione del sistema turistico in Campania" per la quota afferente le politiche a sostegno del turismo familiare, al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le politiche della famiglia di cui al Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248.
4. A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.

Art. 24

Entrata in vigore

2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge.